



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 154 del 26/11/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ENERGIE RINNOVABILI RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 16 novembre 2015, n. 49

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa all'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Biomassa della potenza elettrica di 16,80 MW e delle opere e infrastrutture necessarie da realizzarsi nel Comune di Manfredonia (FG).

Società: E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.A. con sede legale in Crotone (KR), Via Firenze, 52 - P.IVA 01050700796 e C.F. 10223350157.

Il Dirigente della Sezione
Energie rinnovabili, Reti
ed Efficienza energetica

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;

- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il “Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse”;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.A., avente sede legale in Crotone (CR), Via Firenze - 52, P. IVA e C.F. 10223350157, con nota PEC del 30/06/2014 (acquisita al prot. n. 3875 del 02/07/2014), ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, comunicava la conclusione della procedura telematica avviata sul portale www.sistema.puglia.it e richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica ai fini del solo esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo biomassa di potenza totale pari a 16,80 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Manfredonia (FG) - località “Paglia”;
- all’esito della verifica formale effettuata dall’ufficio preposto, la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica - Servizio Energie rinnovabili e Reti, veniva inoltrata nota prot. n. 4200 del 15/07/2014, mediante PEC del 15/07/2014, richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell’impianto in argomento;
- la succitata nota, riscontrava n. 14 anomalie formali per le quali erano richieste le necessarie

integrazioni; era altresì specificato che per tali motivi l'istanza era da considerarsi improcedibile ai sensi dell'art. 3.3 della D.G.R. 3029/2010 e punto 14.4 del D.M. 10/09/2010 (G.U. 18/09/2010 n. 2019). La Società proponente pertanto era invitata, al fine di consentire la prosecuzione del procedimento istruttorio, a procedere alla regolarizzazione dell'istanza entro il termine di 60 giorni. Era ulteriormente specificato che, secondo quanto stabilito dal TAR Puglia - Sezione di Bari con Ordinanza n. 258/2014, l'istanza di A.U. in oggetto non poteva ritenersi quale istanza in sanatoria e che pertanto si sarebbe proceduto secondo l'ordinaria disciplina di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/20036 e s.m.i., invitando gli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, qualora la Società avesse provveduto alle integrazioni richieste, ad esprimersi sul progetto complessivo, comprensivo delle opere di connessione, come se l'impianto non fosse realizzato;

- la società E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.A. presentava ricorso n. 470/2014 presso il TAR Puglia - Sez. di Bari per la sospensione dell'efficacia della nota prot. n. 4200 del 15/07/2014, sopra citata, di richiesta di integrazioni e invito al completamento dell'istanza di A.U.. Il TAR Puglia - Sez. di Bari, con Ordinanza n. 469/2014, accoglieva il ricorso sospendendo l'efficacia della nota prot. n. 4200 del 15/07/2014 "... considerato che l'istruttoria avviata non può prescindere dal riferimento alla situazione di fatto allo stato esistente, ivi compresa l'avvenuta realizzazione dell'impianto ..."; invitando al contempo la Regione Puglia al riesame della stessa in quanto come statuito dal giudice amministrativo "... nel rispetto del principio del divieto di aggravio procedimentale, sia da riesaminare in quanto richiede documentazione integrativa senza espresso riferimento alla valenza delle autorizzazioni già rilasciate e preannuncia che gli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi saranno invitati ad esprimersi sul progetto «come se l'impianto non fosse realizzato» ...";

- in esecuzione della succitata Ordinanza n. 469/2014 la Regione Puglia - Servizio Energie rinnovabili e Reti provvedeva al riesame della fase istruttoria ai fini della completezza formale dell'istanza e con nota prot. n. 5201 del 24/09/2014 trasmetteva ulteriore richiesta di integrazioni, ritenendo pertanto che, ai fini del rilascio del titolo abilitativo richiesto, atteso che l'impianto è già stato realizzato, nel rispetto, stabilito dal TAR Puglia - Sez. di Bari, di non aggravio del procedimento, ove non siano previste nuove opere edilizie, di poter prescindere dagli aspetti di natura edilizia, urbanistica ed ambientale in quanto appunto l'impianto di cui trattasi "... è esistente..." e realizzato sulla scorta di titoli abilitativi rilasciati a tal fine. Pertanto ed a tali fini veniva richiesta la produzione documentale necessaria ai fini dell'istruttoria;

- il sig. Matteo Loguercio, in qualità di presidente del "Comitato contro l'inceneritore nei pressi di Borgo Tressanti - Cerignola", presentava istanza di accesso agli atti con la nota prot. n. 5098 del 22/09/2014. Pertanto il Servizio con nota prot. n. 5215 del 25/09/2014 dava notizia alla Società istante della summenzionata richiesta assegnando un termine di dieci giorni per presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso presentata. Decorso il termine senza che il Proponente abbia fatto pervenire alcuna opposizione al Servizio Energie rinnovabili e reti con nota prot. n. 5550 del 13/10/2014 trasmetteva al "Comitato contro l'inceneritore nei pressi di Borgo Tressanti - Cerignola", esclusivamente a mezzo pec, la documentazione richiesta con la nota prot. n. 5098 del 22/09/2014;

- la Società Istante con nota PEC del 05/11/2014, prot. n. 6054 del 12/11/2014, comunicava i aver provveduto al deposito sul portale

www.sistema.puglia.it della documentazione richiesta con la nota prot. n. 5201 del 24/09/2014 succitata;

- la Regione Puglia - Politiche per lo Sviluppo economico, il Lavoro e l'Innovazione - Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica - Servizio Energie rinnovabili e Reti, effettuata la verifica sulla completezza formale della documentazione tecnico amministrativa, comunicava con nota prot. n. 6472 del 09/12/2014 di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

- con la succitata nota, prot. n. 6472 del 09/12/2014, di comunicazione di Avvio del procedimento, il Servizio portava a conoscenza, degli Enti interessati che la Società ha provveduto alla esecuzione dei lavori, conclusi in data 20/11/2014, per i quali aveva ottenuto, nel tempo:

- Permesso a costruire rilasciato dal Comune di Manfredonia n. 230 del 05/08/2005;
- Variante al Permesso a Costruire n. 269 del 15/09/2009;
- nuova Variante al Permesso a Costruire n. 24 del 10/02/2014;
- Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) con D.D. n. 437 del 14/09/2010 nonché parere favorevole di compatibilità ambientale con D.D. n. 129 del 12/03/2009 del Dirigente della Sezione Ecologia.

Con riferimento ai sopra elencati titoli abilitativi si rileva che la Società proponente ha in corso un contenzioso pendente presso il TAR Lazio contro il GSE al fine di ottenere l'annullamento degli atti con cui lo stesso ha comunicato preavviso di rigetto della "... Domanda di riconoscimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR), ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Decreto 18/12/2008 ...". Nel corso di tale giudizio il TAR Lazio nella sentenza non definitiva n. 4573/2013 ha chiesto alla Regione Puglia, se i titoli abilitativi di cui la Società è già in possesso siano sufficienti ovvero sia necessario acquisire l'Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.. Pertanto la Regione Puglia - Sezione Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica, con nota prot. n. 5565 del 02/07/2013, sulla scorta del parere reso dal Sezione Rischio Industriale, precisava che "... la Determinazione Dirigenziale n. 437/2010 del Sezione Ecologia, quale Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi del D.Lgs. 59/05 ad E.T.A. S.p.A. per l'impianto di Manfredonia, non costituisce titolo abilitativo alla produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili ...", deve piuttosto intendersi quale provvedimento abilitativo ai fini della prevenzione e limitazione dell'inquinamento atmosferico, idrico e derivante dalla produzione e gestione dei rifiuti (parere reso con nota prot. n. 169 del 23.01.2013). Anche la suddetta nota è oggetto di impugnativa presso il medesimo TAR, da parte della Società, con giudizio tuttora pendente.

- Nelle more la Società con note del 22/10/2013 e del 20/12/2013 ha chiesto, al Sezione Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica, l'indizione di una Conferenza di Servizi preliminare per l'attivazione di un procedimento autorizzativo ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 in sanatoria. Il Sezione Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica con nota prot. n. 445 del 22/01/2014 comunicava al richiedente il non sussistere dei "... presupposti normativi sulla cui base dar corso a tale procedura;... non si ritiene applicabile al caso in questione l'assunto contenuto nell'art. 15 della L.R. 25/2012 in tema di sanatoria: la citata disposizione normativa, infatti, si riferisce alle modifiche progettuali in fase esecutiva (sostanziali e non sostanziali), ma non alla eventuale sanatoria di un impianto FER ..." sprovvisto del titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003. Questa ultima nota veniva quindi impugnata dal proponente presso il competente Tar Bari con ricorso n. 470/2014; accolto solo in parte dal Tribunale adito con Ordinanza n. 258/2014 la quale precisava "... di escludere l'ammissibilità di una istanza di autorizzazione unica in sanatoria ex art. 15 legge Regione Puglia n. 25/122, non venendo in rilievo nel caso di specie modifiche progettuali realizzate in fase esecutiva rispetto ad un progetto in precedenza autorizzato, ..., infatti, l'impianto di ETA risulta allo stato privo di autorizzazione unica ...". Stabilendo inoltre che "... la Regione Puglia deve dare corso alla domanda presentata da ETA, qualificata esclusivamente come istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, previa integrazione, da parte della stessa società interessata, di detta domanda alla stregua della normativa applicabile in materia ...". La Società, quindi, nel dar seguito all'Ordinanza di cui sopra, ha presentato istanza volta al rilascio dell'Autorizzazione Unica con nota acquisita al prot. n. 3875 del 02/07/2014.

- la Regione Puglia - Servizio Energie rinnovabili e Reti con nota prot. n. 118 del 12/01/2015 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 12 febbraio 2015 aggiornata in attesa che la Società provvedesse a fornire le integrazioni richieste dagli Enti intervenuti ovvero che avevano trasmesso formale richiesta di integrazione;

- nel corso della suddetta riunione della Conferenza di servizi è stata depositata, da parte del rappresentate del "Comitato contro l'inceneritore nei pressi di Borgo Tressanti - Cerignola" una memoria scritta redatta dall'associazione LIPU.

- la società E.T.A. Energie Technologie Ambiente S.p.A., con nota pec del 13/03/2015 (acquisita al prot. n. 1283 del 17/03/2015) comunicava di aver provveduto a trasmettere, nel termine di 30 giorni

assegnato dall' Servizio Energie rinnovabili e Reti nel corso della riunione della Conferenza di Servizi del 12/02/2015, rispettivamente alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia, al Ministero per lo Sviluppo Economico - Sezione Territoriale U.N.M.I.G., all'Autorità di Bacino della Puglia nonché al Consorzio per la Bonifica della Capitanata;

- la Regione Puglia - Servizio Energie rinnovabili e Reti tenuto conto delle richieste di integrazioni pervenute successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi svoltasi in data 12/02/2015, nonché delle integrazioni trasmesse dalla Società istante agli Enti interessati, con nota prot. n. 2135 del 13/05/2015 provvedeva a convocare una nuova riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 16 giugno 2015.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale per la Puglia, modulo parere del 16/09/2015, comunica che il MiBACT, nelle sue articolazioni del Segretariato Regionale e della SBEAP, tenuto conto che in sede della odierna Conferenza è emerso che oggetto della A.U. ai sensi del D.Lgs. 387/2003 è esclusivamente l'autorizzazione all'esercizio di un impianto che nella sua fisicità risulta realizzato, in virtù di differenti permessi di costruire rilasciati dal comune di Manfredonia nonché in virtù di un provvedimento di VIA regionale a cui non sono mai stati invitati gli Uffici del MiBACT, ritiene al momento di non poter essere nelle condizioni di esprimere alcun parere. La Soprintendenza precisa che la nota prot. n. 5599 del 23/06/2005 indirizzata all'ENEL di Bari e per conoscenza alla Provincia di Foggia ed al Sindaco di Manfredonia avente ad oggetto "costruzione di raccordi aerei a 150 kV e punto di consegna 150 kV per alimentazione in entra - esce dell'impianto termoelettrico ETA dalla linea 150 kV Foggia - Bari pratica ENEL n. 104/05" è esclusivamente una comunicazione di inesistenza vincoli monumentali ai sensi della parte II D.Lgs. 42/04, e contestualmente si demandava al Comune l'accertamento dei vincoli paesaggistici al fine di valutare la necessità del rilascio del nulla osta paesaggistico ex art. 159 Codice vigente.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

RILEVATO che:

Il Servizio Energie rinnovabili e Reti con la nota prot. n. 6472 del 09/12/20104, di avvio del procedimento precisava che "... dalla ... documentazione integrativa, oltreché da quella originariamente depositata all'atto della presentazione dell'istanza, è emerso che la Società ha provveduto alla esecuzione dei lavori per i quali aveva ottenuto il premesso a costruire dal Comune di Manfredonia, oltreché l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) con D.D. n. 437 del 14/09/2010 nonché parere favorevole di compatibilità ambientale con D.D. n. 129 del 12/03/2009 del Dirigente della Sezione Ecologia; lavori attualmente conclusi ...".

CONSIDERATO che:

con nota prot. n. 9876 del 14/07/2015 (acquisita al prot. n. 3152 del 15/07/2015), la Regione Puglia - Sezione Ecologia chiariva che "... tanto all'epoca della presentazione dell'Istanza di VIA ... che all'epoca della conclusione del relativo procedimento, la legge regionale n. 11/2001, ..., prevedeva il coinvolgimento dei Comuni e Provincia territorialmente competenti, senza porre in capo all'autorità competente alcun obbligo in ordine al coinvolgimento di altri Enti diversi dai summenzionati, se non una mera facoltà di individuare le amministrazioni interessate a valle della trasmissione del progetto e del SIA; ... in secondo luogo come si evince dal foglio presenze delle sedute del Comitato Regionale VIA del 05/11/2008 e del 21/01/2009 ... il rappresentante della Soprintendenza della Puglia, nonostante regolarmente nominato, non era presente alle due citate sedute ...; in fine ... il provvedimento finale di compatibilità ambientale non esonerava comunque «il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge»".

RILEVATO infine che:

la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia, con nota prot. n. 1293 del 23/07/2015 (acquisita al prot. n. 3314 del 24/07/2015), quale Ente periferico del MiBACT, ha trasmesso il proprio parere di competenza, comunicando che "... in considerazione che trattasi di impianto già realizzato e che oggetto della CdS riguarda esclusivamente l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, questa Soprintendenza non ritiene di avere competenza ad esprimere alcun parere ...".

Pertanto, si ritiene superato quanto dichiarato dal Segretariato regionale del MiBACT nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi svoltasi il giorno 16/06/2015.

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 1293 del 23/07/2015, ribadisce che, per quanto verificato agli atti d'ufficio, non sono state rintracciate specifiche convocazioni in Comitato Via; e conferma quanto verbalizzato nella seduta del 16/06/2015, ovvero:

- la nota soprintenzia prot. n. 5599 del 23/06/2005 allegata al verbale di CdS non è un parere o autorizzazione, bensì una mera comunicazione di inesistenza vincoli monumentali di cui alla Parte II del Codice dei beni culturali e paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004) limitatamente all'oggetto della richiesta prodotta dall'Enel di Foggia ovvero "Costruzione di raccordi aerei a 150 kV e punto di consegna a 150 kV per alimentazione in entra - esce dell'impianto termoelettrico E.T.A. dalla linea 150 kV Foggia - Bari";

- in considerazione che trattasi di impianto già realizzato e che l'oggetto della Conferenza di Servizi riguarda esclusivamente l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, questa Soprintendenza non ritiene di avere competenza ad esprimere alcun parere;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 95495 del 23/07/2015, comunica che relativamente al parere di propria competenza, questo Ufficio ha rilasciato alla società Enel Distribuzione S.p.A., con nota prot. IT/BA/2/IE/05/02/VIE/977 del 07/02/2006, il Benestare Definitivo alla Costruzione dei "raccordi aerei a 150 kV e punto di consegna a 150 kV per alimentazione in Entra - Esce dell'impianto termoelettrico E.T.A. di Manfredonia (FG) dalla linea 150 kV Foggia Bari"; e resta in attesa di quanto prescritto nel predetto Benestare, ovvero:

- l'elettrodotto non potrà essere messo in esercizio definitivo senza il relativo nulla osta di competenza di questa Amministrazione, che sarà rilasciato dopo esito favorevole del sopralluogo tecnico, che dovrà essere chiesto in tempo utile; dopo la verifica di compatibilità elettromagnetica tra l'elettrodotto in oggetto e gli impianti TLC interessati, secondo quanto previsto dalla normativa C.C.I.T.T. serie K-L e C.E.I. 103-6; al fine di procedere con gli accertamenti di rito in ottemperanza alla Circolare Ministeriale 0070820 del 04/10/2007 da effettuarsi in conto terzi;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G., nota pec del 03/07/2015 (acquisita al prot. n. 2997 del 06/07/2015) con cui trasmette la nota prot. n. 1429 del 04/04/2013, e comunica che, dal 1/07/2012, sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nullaosta minerario le quali prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Società con nota pec del 06/03/2015 (acquisita al prot. n. 1129 del 10/03/2015), trasmetteva apposita dichiarazione con cui comunicava di aver effettuato la verifica di cui alla circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche dell'11/06/2012, prot. n. 11626 e di "... non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti".

RILEVATO che:

come previsto dallo stesso U.N.M.I.G., la dichiarazione del progettista di insussistenza di interferenze, unitamente alla comunicazione alla sezione U.N.M.I.G., equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'art. 120 del Regio Decreto 1775/1933.

Pertanto si considera acquisito del parere favorevole dell'U.N.M.I.G..

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 5555 del 15/06/2015, allega copia del parere di approvazione del progetto relativo all'attività in oggetto prot. n. 2168 del 28/02/2012 e copia della S.C.I.A. depositata in data 27/11/2012, ai fini dell'esercizio dell'attività.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con la summenzionata nota prot. n. 2168 del 28/02/2012, indirizzata al Comune di Manfredonia, esprimeva il proprio parere di conformità alla realizzazione dell'impianto con prescrizioni da effettuarsi in fase esecutiva e di esercizio.

RILEVATO che:

la Società ha provveduto alla esecuzione dei lavori per i quali aveva ottenuto il permesso a costruire dal Comune di Manfredonia, oltre che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) con DD n. 437 del 14.09.2010 nonché parere favorevole di compatibilità ambientale con DD n. 129 del 12.03.2009; lavori attualmente conclusi.

RITENUTO che:

con il rilascio del Certificato di Fine Lavori prot. n. 27817 del 01/09/2014, il Comune di Manfredonia ha proceduto alla verificata della corretta esecuzione dei lavori nonché il rispetto delle relative prescrizioni dettate dagli Enti ed acquisite agli atti del procedimento che ha portato al rilascio del permesso a costruire n. 230 del 05/08/2005; nonché Variante al Permesso a Costruire n. 269 del 15/09/2009; e nuova Variante al Permesso a Costruire n. 24 del 10/02/2014.

Pertanto, preso atto che la presente Autorizzazione riguarda il solo esercizio dell'impianto si prescrive alla Società, come richiamato dalla nota prot. n. 5555 del 15/06/2015 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che prima dell'entrata in esercizio dell'impianto provveda a mettere in atto le disposizioni vigenti in materia di gestione dell'emergenza (piani di emergenza), formazione ed informazione del personale in ottemperanza al D.Lgs. n. 81/2008 e D.M. 10/03/1998; al riguardo dovrà essere presentata dichiarazione a firma del responsabile dell'attività attestante il numero di lavoratori dipendenti presenti, i nominativi degli addetti antincendio ed il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche e Paesaggio - Sezione Assetto del Territorio, prot. n. 1380 del 11/02/2015, comunica che "... l'impianto in oggetto risulta ad oggi già realizzato e pertanto ... oggetto della CdS riguarda esclusivamente lo svolgimento dell'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ..."; e rileva che per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi (ATE) l'area interessata dall'impianto e dalle opere di connessione ricadono in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore normale; per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti - ATD) l'area interessata dall'impianto e dalle opere di connessione non intercettano l'area annessa e di pertinenza di alcun ATD. Con deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2013, n. 1435 (pubblicata sul BURP n. 108 del 06/08/2013), successivamente modificata con DGR 2022 del 29/10/2013, è stato adottato il Piano Paesaggistico territoriale della Regione Puglia (PPTR). Pertanto, ai sensi dell'art. 105 "Misure di salvaguardia" delle NTA del PPTR, "a far data dalla

adozione del PPTR sugli immobili e sulle aree di cui all'art. 134 del Codice non sono consentiti interventi in contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione, a norma di quanto previsto dall'art. 143, comma 9, del Codice". Dall'analisi degli elaborati dell'adottato PPTR, si evince che il progetto non intercetta beni Paesaggistici e Ulteriori contesti sottoposti a tutela del PPT. Tutto ciò premesso, l'intervento non risulta interferire da un punto di vista strettamente paesaggistico con aree tutelate paesaggisticamente;

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche e Paesaggio - Sezione Ecologia - Servizio Programmazione, politiche energetiche VIA e VInCA, prot. n. 1192 del 29/01/2015, comunica di aver già espresso giudizio favorevole condizionato di compatibilità ambientale culminato nella determinazione dirigenziale n. 129 del 12/03/2009 e che lo stesso, impugnato con ricorso straordinario dal Comune di Cerignola insieme al provvedimento di AIA (D.D. 437 del 14/09/2010) pure già ottenuto dalla Società Istante, ha superato il relativo vaglio, conseguendo una pronuncia di inammissibilità con decreto del Presidente della Repubblica del 16/01/2014. Alla luce altresì dell'avvenuta fine dei lavori del citato impianto, non sussistono rilievi in ordine alla perdurante efficacia e validità del relativo provvedimento di VIA;

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche e Paesaggio - Sezione Ecologia - Servizio Controllo e gestione del P.R.A.E., prot. n. 5042 del 14/04/2015, esprime nulla osta di massima, ai soli fini minerari alla realizzazione dell'impianto in oggetto e della relativa linea di allaccio.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Società ha provveduto alla esecuzione dei lavori per i quali aveva ottenuto il permesso a costruire dal Comune di Manfredonia, oltre che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) con DD n. 437 del 14.09.2010 nonché parere favorevole di compatibilità ambientale con DD n. 129 del 12.03.2009; lavori attualmente conclusi.

RITENUTO che:

con il rilascio del Certificato di Fine Lavori prot. n. 27817 del 01/09/2014, il Comune di Manfredonia ha proceduto alla verifica della corretta esecuzione dei lavori nonché il rispetto delle relative prescrizioni dettate dagli Enti ed acquisite agli atti del procedimento che ha portato al rilascio del permesso a costruire n. 230 del 05/08/2005; nonché Variante al Permesso a Costruire n. 269 del 15/09/2009; e nuova Variante al Permesso a Costruire n. 24 del 10/02/2014.

Pertanto, preso atto che la presente Autorizzazione riguarda il solo esercizio dell'impianto si considera confermato il nulla osta rilasciato dal Servizio Controllo e gestione del P.R.A.E..

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche e Paesaggio - Sezione Rischio Industriale, prot. n. 561 del 10/02/2015, comunica di non essere più l'Autorità competente ai fini dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per effetto dell'intervenuta Legge Regionale 3/2014.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

in precedenza il Servizio Ecologia ora Sezione Ecologia della Regione Puglia, con Determinazione Dirigenziale n. 437 del 14/09/2010 rilasciava l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC - codice attività IPPC 1.1 - All. I al D.Lgs. 59/2005 - Fascicolo 18) ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 alla società E:T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.A. alle condizioni, prescrizioni ed attuazione degli adempimenti previsti secondo i tempi e modalità riportati in suddetto provvedimento ed allegato "Documento Tecnico" che si compone degli allegati: "Allegato A" di n. 63 (sessantatre) facciate, "Allegato B - Piano di

monitoraggio e controllo” di n. 31 (trentuno) facciate; “Allegato C - Parere Arpa Puglia - DAP di Foggia acquisito con nota prot. n. 10949 del 10/08/2010” di n. 2 (due) facciate”; e “Allegato D - Aggiornamento tabelle MTD” composto di n. 25 pagine; stabiliva che:

- l’Autorizzazione Integrata Ambientale non esonerava la Ditta dal conseguire altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività in oggetto;
- l’Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni già rilasciate secondo quanto indicato al punto 4.0 dell’”Allegato A” del documento tecnico con la precisazione che l’autorizzazione già rilasciata, ai sensi dell’art. 17 del DPR 203/1988, dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato con provvedimento prot. n. 968367 del 11/12/1997 viene sostituita per quanto attiene al profilo dell’inquinamento atmosferico;
- l’autorizzazione rilasciata con il suddetto provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 59/2005, art. 9, comma 3, è soggetta a rinnovo ogni cinque anni;
- la Società è tenuta al puntuale rispetto delle comunicazioni inerenti le “modifiche dell’impianto”, secondo quanto previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 59/2005;
- la Società è tenuta al puntuale rispetto delle prescrizioni indicate nel provvedimento di compatibilità ambientale rilasciato con Determinazione Dirigenziale del Servizio Ecologia (ora Sezione Ecologia) della Regione Puglia n. 129 del 12 marzo 2009;
- la Società è tenuta al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere favorevole reso dall’Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 5466 del 15 aprile 2010, producendo entro 60 giorni un elaborato specifico da sottoporre all’approvazione della stessa Autorità di Bacino per la Puglia, così come prescritto nel verbale della Conferenza di Servizi del giorno 15 aprile 2010, con la valutazione integrativa di approfondimento delle condizioni di assetto dell’opera;
- l’efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla presentazione delle garanzie finanziarie secondo i criteri del Regolamento Regionale 18/2007 e alla successiva approvazione delle stesse da parte della Provincia di Foggia;
- prima dell’entrata in esercizio dell’impianto, la Società è tenuta al rispetto delle condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’art. 11 del D.Lgs. 59/2005;
- prima dell’entrata in esercizio dell’impianto, l’Arpa Puglia dovrà verificare che l’impianto soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio della presente autorizzazione e dovrà essere trasmesso specifico rapporto al Servizio Ecologia (ora Sezione Ecologia) della Regione Puglia.

RILEVATO che:

la Società ha provveduto alla esecuzione dei lavori per i quali aveva ottenuto il permesso a costruire dal Comune di Manfredonia, nonché parere favorevole di compatibilità ambientale con DD n. 129 del 12.03.2009 dalla Sezione Ecologia della Regione Puglia.

RITENUTO che:

con il rilascio del Certificato di Fine Lavori prot. n. 27817 del 01/09/2014, il Comune di Manfredonia ha proceduto alla verifica della corretta esecuzione dei lavori nonché il rispetto delle relative prescrizioni, dettate dagli Enti ed acquisite agli atti del procedimento che ha portato al rilascio del permesso a costruire n. 230 del 05/08/2005; nonché Variante al Permesso a Costruire n. 269 del 15/09/2009; e nuova Variante al Permesso a Costruire n. 24 del 10/02/2014.

Pertanto, preso atto che la presente Autorizzazione riguarda il solo esercizio dell’impianto si prescrive alla Società di provvedere, prima dell’entrata in esercizio dell’impianto a presentare istanza volta al rilascio della proroga di validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 437 del 14/09/2010 alla competente Autorità e al rispetto delle prescrizioni dettate nella stessa ai fini dell’entrata in esercizio dell’impianto.

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche e Paesaggio - Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, modulo parere del 16/06/2015, conferma quanto comunicato con la nota prot. n.

1658 del 11/02/2015 nella quale si comunica che la Regione Puglia con il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani "... ha considerato che il CSS possa essere trattato negli impianti di: ... ETA S.p.A., di Manfredonia (FG) già autorizzato in A.I.A. per una capacità di 135.000 t di CDR/anno ..."; pur in assenza di una competenza diretta della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche e Paesaggio - Sezione Risorse Idriche, prot. n. 6228 del 27/10/2015, a rettifica della precedente nota prot. n. 3319 del 10/06/2015, comunica che da un riesame del progetto e delle tabelle di riferimento dei vincoli del PTA esistenti si è potuto riscontrare che per mero errore, il precedente parere emesso con nota n. 3319 del 10/06/2015, risulta errato nella individuazione del reale vincolo esistente. Tale progetto, infatti di fatto, si intende realizzarlo sul territorio che interessa i fogli catastali n. 135 e 138 del Comune di Manfredonia. Nello specifico il sopracitato foglio n. 138 di Manfredonia, ricade in un'area sottoposta a «Tutela Quantitativa» come indicato nel Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), approvato con D.C.R. n. 230 del 20/10/2009. In tali aree, sono previste misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di prevenire ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, tenendo conto delle disponibilità, della capacità di ricarica delle falde e delle destinazioni d'uso della risorsa, compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative (Misure 2.11 nell'allegato 14 del PTA). Tali misure richiedono una drastica riduzione dei prelievi in atto. Pertanto, al fine di ridurre lo stress per eccesso di prelievo, è sospeso il rilascio di concessioni per usi irrigui, industriali e civili non potabili (prime misure di salvaguardia del PTA). Per quanto esplicitato non sarà quindi possibile la realizzazione di nuovi pozzi dedicati e necessari all'impianto in tale area. Vista la tipologia di impianto, in caso di realizzazione dovrà essere garantita, la protezione della falda acquifera, anche da possibili sversamenti casuali di sostanze potenzialmente pericolose ed assicurata, in ogni caso, la tenuta idraulica della'rea interessata. Con riferimento alla costruenda stazione elettrica e all'area di impianto, ove fossero previsti impianti per il trattamento dei reflui e di acque meteoriche, gli stessi dovranno essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento ai Regolamenti Regionali n. 26/2011 (acque reflue) e n. 26/2013 (trattamento acque meteoriche). Da ultimo, laddove i lavori dovessero interferire con corsi di acqua, si raccomanda di adottare modalità di intervento tali da evitare ripercussioni negative sulla qualità delle acque.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Società ha provveduto alla esecuzione dei lavori per i quali aveva ottenuto il permesso a costruire dal Comune di Manfredonia, nonché parere favorevole di compatibilità ambientale con DD n. 129 del 12.03.2009 dalla Sezione Ecologia della Regione Puglia.

VISTO che:

il Comune di Manfredonia ha provveduto al rilascio del Certificato di Fine Lavori prot. n. 27817 del 01/09/2014, per il rilascio del quale ha proceduto alla verifica della corretta esecuzione dei lavori nonché il rispetto delle relative prescrizioni, dettate dagli Enti ed acquisite agli atti del procedimento che ha portato al rilascio del permesso a costruire n. 230 del 05/08/2005; nonché Variante al Permesso a Costruire n. 269 del 15/09/2009; e nuova Variante al Permesso a Costruire n. 24 del 10/02/2014.

CONSIDERATO infine che:

il Servizio Energie rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 4608 del 13/11/2015 ha provveduto a trasmettere la nota prot. n. 6228 del 27/10/2015 della Sezione Risorse idriche della Regione Puglia al Comune di Manfredonia per le verifiche e determinazioni di propria competenza.

Pertanto preso atto che la presente Autorizzazione riguarda il solo esercizio dell'impianto, si ritengono superati i rilievi mossi dalla Sezione Risorse Idriche.

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche e Paesaggio - Sezione Lavori

Pubblici - Servizio Coordinamento Strutture tecniche provinciali FG, con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 15/01/2015, esprime parere favorevole per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387;

- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela dell'Ambiente - Sezione Foreste, prot. n. 12824 del 21/05/2015, comunica che il sito oggetto di intervento non è sottoposto alla tutela del R.D.L. 3267/1923. Restano comunque ferme - su tutto il territorio regionale - le competenze della Sezione Foreste per ciò che attiene il Regolamento Regionale n. 10/2009 in materia sia di tagli boschivi che di piante singole, ove se ne presentasse l'opportunità;

- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 8233 del 15/06/2015, rileva, in riferimento alla documentazione definitivamente e complessivamente prodotta a seguito della riunione della Conferenza di Servizi del 12/02/2015, che:

- lo studio ante operam del proponente utilizza lo stesso rilievo lidar utilizzato da questa Autorità ma è basato su una cella di calcolo di dimensioni inferiori; da tale studio risulta che il sito di impianto è interessato da una pericolosità idraulica di estensione ridotta rispetto a quella rinveniente dagli studi di questa Autorità;

- lo studio svolto dal proponente in rapporto alle condizioni attuali dell'impianto mostra comunque all'interno del perimetro dello stesso una situazione di pericolosità idraulica, per la cui gestione il proponente ipotizza un intervento che secondo i progettisti determina una diminuzione della pericolosità nell'area contermina alla centrale e un incremento della sicurezza idraulica dell'impianto.

Pertanto, preso atto della significatività delle opere e fermo restando che per le stesse non è dovuto il parere di conformità al P.A.I. in ragione del vigente regime vincolistico, si invita il proponente a valutare nei provvedimenti gestionali da adottare, oltre ai rimedi prospettati, anche gli effetti implicitamente ammessi e rinvenienti dalle funzioni di taglio adottate per la rappresentazione dei deflussi di piena. Si ritiene infine opportuno precisare che, in base agli studi complessivamente disponibili, la viabilità esistente in prossimità dell'impianto può essere interessata dalla propagazione delle piene per tempi di ritorno di 200 e 500 anni.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

con Determinazione Dirigenziale n. 437 del 14/09/2010, la Sezione Ecologia della Regione Puglia, rilasciava l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC - codice attività IPPC 1.1 - All. I al D.Lgs. 59/2005 - Fascicolo 18) ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 alla società E:T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.A., con prescrizioni, ed in particolare impone alla Società il "... rispetto delle prescrizioni indicate nel parere favorevole reso dall'Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 5466 del 15 aprile 2010, producendo entro 60 giorni un elaborato specifico da sottoporre all'approvazione della stessa Autorità di Bacino per la Puglia, così come prescritto nel verbale della Conferenza di Servizi del giorno 15 aprile 2010, con la valutazione integrativa di approfondimento delle condizioni di assetto dell'opera ...".

Pertanto preso atto che la presente Autorizzazione riguarda il solo esercizio dell'impianto, la Società, in aggiunta a quanto prescritto dall'Autorità di Bacino della Puglia nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dovrà provvedere anche al puntuale rispetto di quanto comunicato dallo stesso Ente, con la nota prot. n. 8233 del 15/06/2015 sopra riportata, nel procedimento ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. ai fini della messa in sicurezza dell'impianto nella fase di esercizio.

- Arpa Puglia - DAP di Foggia, prot. n. 34041-88 del 16/06/2015, esprime nulla osta al rilascio dell'Autorizzazione Unica a condizione che:

- prima dell'avvio dell'esercizio ordinario dell'impianto devono essere ripristinate le condizioni previste nell'Autorizzazione Integrata Ambientale in relazione allo scarico di emergenza della vasca di accumulo della linea di trattamento delle acque meteoriche;

- prima della messa in esercizio il gestore deve concordare con ARPA Puglia i campionamenti e le analisi di matrici ambientali, su ambiti da quest'ultima giudicati sensibili alla ricaduta degli inquinanti;
- prima della messa in esercizio dell'impianto dovrà essere escluso il punto di emissione E2 dal sistema di trattamento dell'aria del fabbricato di stoccaggio del CDR;
- prima della messa in esercizio dovrà essere completata la piantumazione prescritta dalla Determinazione Dirigenziale n. 129 del 12 marzo 2009 di Valutazione di Impatto Ambientale, della Regione Puglia Sezione Ecologia.

Si ribadisce che l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 437 del 14/09/2010 della Regione Puglia prevede l'utilizzo i CDR per l'alimentazione della centrale termoelettrica, mentre nella Relazione definitiva del Progetto Tecnico e nella Relazione di Collaudo Funzionale "... il combustibile principale utilizzato per l'alimentazione dell'impianto è costituito da CDR/CSS ...". Si rimanda all'autorità competente la risoluzione di tale incongruenza riscontrata.

Per quanto non considerato, non essendo intervenute modifiche, si conferma integralmente quanto già espresso in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. 437 del 14/09/2010 della Regione Puglia (pubblicata sul BURP n. 155 del 07/10/2010).

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

il D.Lgs. 205/2010 con l'articolo 10 ha apportato modifiche all'articolo 183 del D.Lgs. 152/2006, sostituendo alla duplice definizione di Combustibili da Rifiuto (CDR e CDR-Q) di cui al comma 1.5 lettera r) e s), l'attuale definizione di CSS (Combustibile Solido Secondario - art. 183 1.5 lett. cc).

RILEVATO che:

la norma UNI CEN/TS 15359, che ha sostituito la precedente UNI 9903-1, fornisce criteri chiari ed univoci per la classificazione e le specificazione dei CSS.

Pertanto si prescrive alla Società, all'atto della presentazione dell'istanza volta al rilascio della proroga di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. 437/2010, di fornire all'Autorità delegata al rilascio di suddetta proroga tutta la documentazione utile a dimostrare il rispetto dei criteri previsti dalla norma UNI CEN/TS 15359.

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 4588 del 11/03/2015, ad integrazione di quanto comunicato con precedente nota prot. n. 2436 del 12/02/2015, e sulla scorta della documentazione integrativa trasmessa dalla società proponente a mezzo pec in data 20/02/2015, acquisita al protocollo consortile n. 3175 del 24/02/2015, si comunica che l'impianto non interferisce con le opere e gli impianti gestiti da questo Ente;

- Comune di Manfredonia, prot. n. 9590 del 12/03/2015, attesta che, in base all'analisi degli elaborati del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) approvato con Delibera di G.R. di Puglia n. 1748 del 15/12/2000, nonché degli elaborati allegati al Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), adottato con Delibera di G.R. di Puglia n. 1435 del 02/08/2013, ed alla documentazione progettuale di cui ai Permessi a Costruire rilasciati da questo ente relativi alla realizzazione dell'impianto di che trattasi (Pratiche edilizie n. 230/2006, 269/2009 e 24/2014), non vi sono interferenze delle opere e delle connessioni realizzate per la costruzione della Centrale ETA con beni tutelati per legge, ai sensi del comma 1 dell'art. 142 del Codice dei Beni Culturali n. 42/04; modulo parere del 16/06/2015 cui allega la nota prot. n. 21655 del 15/06/2015, con cui visti i titoli abilitativi per la realizzazione dell'impianto: P.dC. 230 del 05/08/2005, PdC. 269 del 15/09/2009, P.dC. 24 del 10/02/2014, DD. 129 del 12/03/2009 (VIA), DD. 437 del 14/09/2010 (AIA), Certificato Ultimazione Lavori in data 01/09/2014 prot. n. 27817. Vista la relazione e stima dei costi di dismissione predisposta dal D.LL. arch. D. Azzarone parte integrante del presente parere. Preso atto che la stima dei costi legati alla dismissione dell'attività è stata determinata, come peraltro riportato nella Relazione Definitiva del

Progetto tecnico in Allegato 1 all'istanza di AU, in funzione della destinazione d'uso dell'area interessata all'insediamento ed in particolare allo smontaggio delle sole sezioni impiantistiche eventualmente non riutilizzabili in diverso ciclo industriale (parti in ferro e/o altri metalli recuperabili, materiale cellulosico presente nel Biofiltro, residui della combustione presenti in caldaia e nei relativi condotti e di quelli giacenti nella sezione trattamento fumi, compresi i chemicals, da trattare ai sensi del D.Lgs. 152/2006). Ritenuto di dover condividere l'impostazione tecnica del D.LL. in ordine alle modalità di determinazione dei costi di dismissione e ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, per le motivazioni e le considerazioni nelle premesse riportate; dichiara che ai fini della determinazione della cauzione o fideiussione a garanzia dell'effettiva esecuzione degli interventi di ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, in relazione alla specifica localizzazione (in area industriale) e tipologia dell'impianto realizzato, l'importo possa essere confermato in euro 1.000.000, come riportato nell'atto di impegno in allegato alla documentazione di istanza di AU (all. 5 - prot. BI005-14-0470), fatta salva ogni altra determinazione e gli obblighi comunque assunti da ETA S.p.A.;

- Comune di Cerignola, modulo parere del 16/06/2015, conferma il parere negativo espresso in data 18/06/2007; comunque ribadisce quanto dichiarato con delibera del Commissario Straordinario n. 163 del 10/12/2009, ovvero "... l'impianto per la realizzazione del sistema impiantistico per il recupero energetico da rifiuti urbani, a servizio dell'intera Provincia di Foggia in località Paglia, in agro del Comune di Manfredonia, promosso dalla Società ETA S.p.A. dovrà essere sottoposto a monitoraggio continuo al fine di verificare il rispetto delle normative in materia ambientale, sanitaria, e di tutela della salute, beni espressamente garantiti nello Statuto comunale ...";

- Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 20297 del 08/06/2015, conferma il precedente parere favorevole rilasciato con la nota prot. n. 32780 del 19/12/2014. Tuttavia ritiene opportuno rammentare la normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli, connessa alla segnalazione ottico-luminosa delle strutture a sviluppo, sia verticale che orizzontale, a tutela del volo a bassa quota, anche durante l'arco notturno, nonché la segnalazione della nuova struttura/complesso al C.I.G.A. per l'aggiornamento della cartografia aeronautica;

- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 10141 del 25/05/2015, visti i pareri favorevoli formulati dal 2° Comando delle Forze di Difesa e dal 15° Reparto Infrastrutture, tenuto conto che l'impianto in questione non ha incidenza né interferisce con immobili militari o poligoni di tiro o zone soggette a servitù militari; considerato che non è noto se la zona interessata dai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica e, pertanto, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro (art. 15 del D.Lgs. 81/2008), si evidenzia l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuali bellici interrati; rappresentato che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica degli ordigni bellici, per l'esecuzione della quale si dovrà presentare apposita istanza all'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, esprime parere favorevole.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Società ha provveduto alla esecuzione dei lavori per i quali aveva ottenuto il permesso a costruire dal Comune di Manfredonia, nonché parere favorevole di compatibilità ambientale con DD n. 129 del 12.03.2009 dalla Sezione Ecologia della Regione Puglia.

VISTO che:

il Comune di Manfredonia ha provveduto al rilascio del Certificato di Fine Lavori prot. n. 27817 del 01/09/2014, per il rilascio del quale ha proceduto alla verifica della corretta esecuzione dei lavori nonché il rispetto delle relative prescrizioni, dettate dagli Enti ed acquisite agli atti del procedimento che ha portato al rilascio del permesso a costruire n. 230 del 05/08/2005; nonché Variante al Permesso a Costruire n. 269 del 15/09/2009; e nuova Variante al Permesso a Costruire n. 24 del 10/02/2014.

Pertanto preso atto che la presente Autorizzazione riguarda il solo esercizio dell'impianto, si ritengono superati i rilievi mossi dal Comando Militare Esercito "Puglia".

- Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 29065 del 19/06/2015, esprime parere interforze favorevole del Ministero della Difesa; precisa, inoltre, che per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica di eventuali ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con l a circolare allagata al foglio di riferimento c. A tal riguardo, si rammenta che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. con anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data di costituzione degli stessi;

- Anas S.p.A., prot. n. CBA-0016432-P del 28/05/2015, conferma quanto già comunicato con la nota prot. n. CBA-0001432-P del 20/01/2015, ovvero che non risultano interferenze della costruenda Centrale con la nostra viabilità, essendo la ex SS 544 di competenza dell'Amministrazione Provinciale di Foggia dell'Ottobre 2001, Resta in teso che in caso di previsione di interferenze di cavidotti con nostra viabilità, occorrerà presentare all'Area Amministrativa il Progetto Esecutivo delle opere da realizzarsi per l'avvio dell'istruttoria tecnico - amministrativa propedeutica al rilascio dell'autorizzazione;

- Snam Rete Gas S.p.A., modulo parere del 16/06/2015 cui allega la nota prot. n. 138 del 15/06/2015, comunica che i fondi interessati dalle infrastrutture di progetto, sono gravati da regolare servitù di metanodotto, con atti notarili registrati e trascritti, i quali prevedono, tra l'altro, la possibilità per SNAM RG di accedere liberamente ed in ogni tempo ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio e le eventuali riparazioni, l'obbligo di mantenere opere di qualsiasi genere e natura, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, alla distanza minima di metri 11,00 (undici) dal Metanodotto denominato Derivazione per Manfredonia - 1° Tronco e Contrada la Pescia/Fontana Rosa Dn 500 (20°), nonché di mantenere la superficie asservita di metri 2 (due), senza alterazione della profondità di posa della tubazione. Per quanto sopra e segnatamente alla documentazione progettuale, esprimiamo parere di massima favorevole, a condizione che vengano verificate in modo puntuale le interferenze le nostre con condotte e/o impianti in esercizio e le opere in oggetto. Pertanto, al fine di poter valutare la pratica nel suo complesso, ed esprimere il nostro parere definitivo, si rende necessario eseguire un picchettamento della condotta Snam Rete Gas ivi esistente, invitando contestualmente ad integrare le Vs. opere di progetto con la documentazione riportata nell'elenco allegato. Inoltre, al fine di poter valutare nel dettaglio le interferenze o impedimenti di ogni sorta all'attività manutentiva e di sorveglianza del metanodotto ivi posato in pressione ed esercizio, Vi invitiamo a dettagliare la suddetta documentazione con ogni eventuale opera accessoria - quali recinzioni, cavidotti di servizio, modifiche alle attuali quote di passaggio e viabilità, pavimentazioni ecc. - che saranno realizzate sulle particelle di Vs. interesse. Vi informiamo sin da ora che i nostri metanodotti sono eserciti ad alta pressione e posati in forza di tutte le necessarie autorizzazioni pubbliche e private nonché nel rispetto dalle vigenti norme di sicurezza dettate del D.M. 24/11/1984 del Ministero dell'Interno così come successivamente recepite dal D.M. del 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8" (pubblicato sul Supplemento Ordinario della gazzetta ufficiale n. 107 dell' 8 maggio 2008), e in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali. Nei citati Decreti Ministeriali sono stabiliti, tra l'altro, le fasce di rispetto, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei metanodotti con altre infrastrutture o fabbricati. Ribadiamo inoltre che, qualsiasi lavoro da eseguire all'interno della fascia di servitù dei nostri metanodotti dovrà essere preventivamente autorizzato con formale nulla osta da parte della scrivente Società. Comunichiamo infine che, sino a quando non ci verrà trasmessa la suddetta documentazione, la presente pratica resterà sospesa e nessun lavoro potrà essere intrapreso da parte Vostra all'interno delle fasce di servitù dei nostri metanodotti.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Società ha provveduto alla esecuzione dei lavori per i quali aveva ottenuto il permesso a costruire dal Comune di Manfredonia, nonché parere favorevole di compatibilità ambientale con DD n. 129 del 12.03.2009 dalla Sezione Ecologia della Regione Puglia.

VISTO che:

il Comune di Manfredonia ha provveduto al rilascio del Certificato di Fine Lavori prot. n. 27817 del 01/09/2014, per il rilascio del quale ha proceduto alla verifica della corretta esecuzione dei lavori nonché il rispetto delle relative prescrizioni, dettate dagli Enti ed acquisite agli atti del procedimento che ha portato al rilascio del permesso a costruire n. 230 del 05/08/2005; nonché Variante al Permesso a Costruire n. 269 del 15/09/2009; e nuova Variante al Permesso a Costruire n. 24 del 10/02/2014.

Pertanto preso atto che la presente Autorizzazione riguarda il solo esercizio dell'impianto, si invita il Comune di Manfredonia a voler mettere in atto quanto di propria competenza.

- Terna S.p.A., prot. n. TISPA/P20150008279 del 12/06/2015), comunica di non aver ricevuto nessuna nuova richiesta di connessione per l'impianto in oggetto. Vi ricordiamo che la società E.T.A. Energie Technologie Ambiente S.p.A. è titolare di una iniziativa ENEL Distribuzione S.p.A..

Rilevato che:

- il rappresentante del "Comitato contro l'inceneritore di Borgo Tressanti - Cerignola" con nota pec del 21/07/2015 (acquisita al prot. n. 3292 del 23/07/2015) trasmetteva proprie osservazioni ai pareri pervenuti ed acquisita agli atti del presente procedimento;

- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società E.T.A. Energie Technologie Ambiente S.p.A. presentava istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 sul portale telematico www.sistema.puglia.it, su impulso del TAR Puglia - Sezione di Bari il quale, con Ordinanza n. 258/2014, precisava "... di escludere l'ammissibilità di una istanza di autorizzazione unica in sanatoria ex art. 15 legge Regione Puglia n. 25/122, non venendo in rilievo nel caso di specie modifiche progettuali realizzate in fase esecutiva rispetto ad un progetto in precedenza autorizzato, ..., infatti, l'impianto di ETA risulta allo stato privo di autorizzazione unica ..."; per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;

- in precedenza la Società istante, che ha già provveduto alla esecuzione dei lavori, conclusi in data 20/11/2014, ha ottenuto nel tempo:

- Permesso a costruire rilasciato dal Comune di Manfredonia n. 230 del 05/08/2005;
- Variante al Permesso a Costruire n. 269 del 15/09/2009;
- nuova Variante al Permesso a Costruire n. 24 del 10/02/2014;

- la Regione Puglia - Sezione Ecologia con Determinazione Dirigenziale n. 129 del 12/03/2009 con cui rilascia, "... per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 21/01/2009, parere favorevole alla compatibilità ambientale ..." per l'impianto di cui all'oggetto della presente;

- la Regione Puglia - Sezione Ecologia, con Determinazione Dirigenziale n. 437 del 14/09/2010, rilasciava "... ai sensi del D.Lgs. 59/2005 l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società E.T.A. Energie Technologie Ambiente S.p.A. per lo stabilimento da realizzare a Manfredonia (FG) in località Paglia con codice attività IPPC 1.1 All. 1 al D.Lgs. 59/2005 alle condizioni, prescrizioni ed attuazione degli adempimenti previsti secondo i tempi e modalità tutti riportati nel presente provvedimento ed allegato Documento Tecnico che si compone degli allegati: «Allegato A» di n. 63 (sessantatre) facciate, «Allegato B - Piano di Monitoraggio e controllo» di n. 31 (trentuno) facciate, «Allegato C - Parere Arpa

- Puglia DAP Foggia» acquisito con nota prot. 10949 del 10/08/2010 di n. 2 (due) facciate e «Allegato D - Aggiornamento tabelle MTD» composto di n. 25 pagine ...» e ulteriori prescrizioni;
- il Comune di Manfredonia con nota prot. n. 33155 del 23/09/2015 trasmetteva copia del Certificato di Fine Lavori n. 27817 del 01/10/2014;
 - per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 4189 del 19 ottobre 2015 la Sezione Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.A. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010;
 - per effetto delle ordinanze n. 258/2014 e n. 469/2014, la conclusione del procedimento, di cui alla nota prot. n. 4189 del 19/10/2015 succitata, deve necessariamente riferirsi all'autorizzazione al solo esercizio dell'impianto proposto, essendo lo stesso già realizzato e non avendo questa amministrazione regionale attivato un procedimento in sanatoria;
 - successivamente la Regione puglia - Sezione Risorse Idriche con pec del 12/11/2015 trasmetteva nota prot. 6228 del 27/10/2015 (acquisita al prot. n. 4600 del 13/11/2015) di rettifica del parere espresso con la precedente nota prot. n. 3319 del 10/06/2015 e acquisita agli atti della seconda riunione della Conferenza di Servizi Svoltasi il giorno 16/06/2015;
 - in considerazione dei rilievi mossi dalla summenzionata Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, la Sezione Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica con nota prot. n. 4608 del 13/11/2015 provvedeva a trasmettere la nota, prot. n. 6228 del 27/10/2015 della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, al Comune di Manfredonia per le verifiche e determinazioni di merito.

Considerato che:

- la Società il giorno 28/10/2015 depositava copia della ricevuta di attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri di monitoraggio come previsto dall'art. 2.3.5 della D.G.R. 35/2007;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per il solo esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte biomassa della potenza elettrica di 16,80 MW, ubicato nel Comune di Manfredonia (FG) - località "Paglia";
- in data 28/10/2015 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.A. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30.12.2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 03/11/2015 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 017778;
- la Società con nota pec del 22/10/2015 (acquisita al prot. n. 4270 del 23/10/2015) provvedeva al deposito, della una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e D.P.R. 380/2001, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67 comma 5 e 84 comma 2, il Servizio ha acquisito:

- Dichiarazione resa dal rappresentante legale in cui si dichiara la ricadenza nel campo di applicazione dell'art. 1 comma 2 del DPR 252 del 03/06/1998 e quindi l'esclusione dalla presentazione dell'autocertificazione antimafia.
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi.
- Si rappresenta a tal fine che la determinazione di rilascio del provvedimento di A.U. dovrà contenere espressamente la clausola di salvaguardia di cui al succitato art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la Determinazione sarà rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa da parte del Prefetto competente;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 49 del 16/11/2015 agli atti della Sezione, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/07/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Visto il R.R. n. 12 del 14/07/2008;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 03/11/2015 dalla società E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.A.;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.A. con sede legale in Crotone (KR), alla Via Firenze, 52 - P.IVA 01050700796 e C.F. 10223350157- dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, della D.G.R. 3029 del 28.12.2010 e della L.R. n. 25 del 25.09.2012, per il solo esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte biomassa della potenza elettrica di 16,80 MW, ubicato nel Comune di Manfredonia (FG) - località "Paglia".

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo ad esercire l'impianto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 4)

La E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.A. nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società gestore della RTN.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo biomassa, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile

secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Nel caso in cui vi sia produzione di rifiuti, sarà necessaria la redazione del Piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva, ai sensi dell'art. 183 c.1 del D.Lgs. 152/06, e depositato in triplice copia

L'ASL e l'ARPA, vorranno espletare le attività di propria competenza sia alla luce delle previsioni contenute nel decreto appena citato che delle normative specifiche in materia.

Le fidejussioni da presentare a favore del Comune deve avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo economico, il Lavoro e l'Innovazione - Sezione Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito;

ART. 8)

La Società E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.A. è obbligata ad effettuare apposito collaudo tecnico - amministrativo sull'impianto autorizzato in condizioni di esercizio da depositarsi presso la Sezione Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica entro il termine di 60 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto e comunque entro il termine di 120 giorni dal rilascio della presente Autorizzazione Unica.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'espletamento dell'attività autorizzata e sull'esercizio dell'impianto in oggetto compete al Comune, all'ASL competente per territorio ed all'Arpa Puglia per assicurarne la rispondenza alla normativa vigente applicabile, e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

La Regione Puglia Sezione Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di entrata in esercizio. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione e al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione e al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica - Sezione Energie rinnovabili e Reti provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante, al Comune interessato, all'ASL competente per territorio e all'Arpa Puglia.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 28 fascie, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione
Giuseppe Rubino